

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1724

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro dei lavori pubblici**

(MERLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Attualmente la città di Napoli utilizza ben sedici edifici per il servizio giudiziario (cfr. allegato), per di più siti in punti diversi del circondario. Intanto è stato ultimato il nuovo complesso giudiziario, ormai completo nella parte statica (salvo una torre da ricostruire perchè colpita da incendio), ed è già disponibile un edificio adiacente che al più presto ospiterà la procura della Repubblica presso il tribunale; entrambe queste strutture sono ubicate nel centro direzionale della città.

Ebbene, oltre i problemi di manutenzione e gestione dei vecchi edifici, è urgente e indifferibile provvedere all'avviamento funzionale dei nuovi, cioè alla collocazione, alla messa in opera e al coordinamento di tutte le infrastrutture, degli impianti e dei meccanismi (alcuni dei quali di avanzata tecnologia) affinché possano diventare «agibili» per il servizio giudiziario e per l'utenza.

In particolare, il «nuovo palazzo di giustizia» della città di Napoli è uno dei complessi terziari tra i più importanti d'Europa perchè occupa un'area di circa 80 mila metri quadrati e si inserisce come elemento qualificante nel centro direzionale di Napoli, con una consistenza volumetrica di oltre 1.200.000 metri cubi.

L'enorme dimensione degli edifici, la loro atipicità architettonica, la complessità e l'alto grado di sofisticazione impiantistica, i molteplici problemi connessi alla funzionalità e sicurezza di tale complesso immobiliare impongono la realizzazione di un ufficio operativo adeguato alla gestione e alla manutenzione del «nuovo palazzo di giustizia di Napoli», destinato ad accogliere decine di migliaia di persone al giorno, e che si presenta come «grande macchina» con strutture tecnologicamente sofisticate.

Le norme in vigore (legge 24 aprile 1941, n. 392) prevedono che l'amministrazione e la gestione dei palazzi di giustizia sia

devoluta al comune nel quale l'immobile si trova, e cioè nel caso di specie, al comune di Napoli; purtroppo questo ente è notoriamente afflitto da gravi carenze organizzative e amministrative, ed è gravato dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario che impedisce a breve e a medio termine qualunque impegno operativo e di spesa, anche non rilevante.

2. Ma, a parte lo stato in cui versa l'amministrazione comunale di Napoli, c'è da considerare - più in generale - che il comune provvede alla manutenzione ordinaria con i suoi fondi e con proprio personale o con appalti a ditte specializzate; a fine anno presenta il consuntivo delle spese al Ministero di grazia e giustizia, che opera il rimborso; cioè, non viene effettuata dal comune alcuna attività di programmazione degli interventi. Quanto alla manutenzione straordinaria, sino al 1990 era il Provveditorato alle opere pubbliche l'organismo preposto che, come ufficio tecnico dello Stato, provvedeva, di concerto con le amministrazioni giudiziarie locali, alla redazione di appositi programmi ed alla esecuzione delle opere con finanziamenti a carico del Ministero dei lavori pubblici. Dal 1990 in poi, a seguito di rilievo della Corte dei conti, con il quale si stabilì che gli interventi di manutenzione straordinaria dovessero porsi a carico degli enti utenti, non è stato più possibile, da parte del Ministero dei lavori pubblici, finanziare interventi in edifici demaniali in uso al Ministero di grazia e giustizia. L'unica competenza rimasta al Provveditorato delle opere pubbliche è quella di redazione ed esecuzione di progetti di intervento, solo se richiesti dall'amministrazione giudiziaria e comunque finanziati dal Ministero di grazia e giustizia.

3. Tale stato di cose ha comportato due ordini di problemi, e cioè la mancanza assoluta di una corretta programmazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la difficoltà da parte dell'amministrazione comunale di anticipare fondi, a volte notevoli, per le attività di gestione e manutenzione, con conseguenti continui disservizi e talvolta anche paralisi di alcune attività giudiziarie.

Viceversa il funzionamento delle nuove strutture richiede un imponente coacervo di attività, che non può che essere attribuito ad uno specifico ufficio del Ministero di grazia e giustizia che - almeno per un certo periodo - garantisca l'efficienza dei manufatti e degli impianti installati, la conservazione del patrimonio immobiliare, il continuo adeguamento alle nuove esigenze funzionali, la sicurezza delle migliaia di persone che utilizzeranno quotidianamente il complesso, il costante controllo delle apparecchiature e degli impianti speciali presenti, il controllo della spesa occorrente per la gestione e manutenzione, un osservatorio continuo di tutti gli atti inerenti la gestione e manutenzione al fine di utilizzare i servizi e contenere le spese, lo sviluppo e l'aggiornamento di progettazioni e programmazioni gestionali.

4. Da quanto si è esposto risulta in modo evidente la necessità di costituire, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392 (così come fu fatto per il complesso giudiziario di Roma), un apposito organismo che, in quanto articolazione del Ministero di grazia e giustizia ma con piena autonomia funzionale, si incarichi di tutte le attività concernenti l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari, cioè delle attività che l'articolo 1, comma 2, del provvedimento enuncia in modo analitico. Si è ritenuto inoltre (articolo 1, comma 1), che, essendo allo stato ben sedici gli edifici comunque impiegati in attività del servizio giudiziario, oltre il complesso nuovo, per di più ubicati in varie aree territoriali (edifici che verranno in gran parte dismessi in rapporto al completamento del nuovo complesso ed alla sua completa agibilità), l'ufficio estenda i suoi compiti di gestione anche alle altre strutture edilizie e ai locali ospitanti uffici giudiziari. L'articolo 2 del decreto disciplina la dotazione organica che preve-

de, oltre un dirigente, 16 unità del ruolo amministrativo e 14 del ruolo tecnico (con incarico triennale, rinnovabile una sola volta), tenendo conto dei vari compiti di settore e delle conseguenti responsabilità; la «ratio» di tale norma risiede nell'esigenza di affidare la gestione amministrativa e tecnica dell'imponente struttura giudiziaria a personale esperto già dipendente della pubblica amministrazione, così da evitare costi aggiuntivi. La composizione mista del personale (in posizione di comando, ove necessario) assicura un corretto equilibrio tra le necessità connaturate ai servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari, che presentano indubbe peculiarità rispetto all'attività amministrativa di altri settori, e le esigenze più specificamente tecnologiche.

5. Si è ritenuto di affiancare all'ufficio speciale una commissione con funzioni consultive (articolo 2, comma 3), da istituirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia tenendo conto delle esperienze professionali idonee a dare apporti, suggerimenti e pareri (capi degli uffici, rappresentanti del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e del consiglio giudiziario, funzionari di cancelleria). I componenti della commissione non hanno diritto ad alcun compenso, in modo che tale organismo non comporti oneri a carico dello Stato. L'articolo 3 del decreto prevede che fino all'inizio del funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'articolo 1 sono svolte dalla direzione generale competente del Ministero di grazia e giustizia, direttamente o a mezzo di contratti con terzi; prevede altresì l'inizio di tale gestione temporanea, e cioè: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per quanto riguarda il nuovo complesso edilizio e l'edificio adiacente già locato per ubicarvi gli uffici della procura presso il tribunale, e dal 1° gennaio 1994 per tutti gli altri edifici, in quanto per questi ultimi occorre attendere il completamento dell'anno di gestione di competenza del comune di Napoli.

L'articolo 4 del decreto contempla l'onere di spesa mentre l'articolo 5, in fine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Premesso che l'istituzione del previsto ufficio per la gestione e la manutenzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e degli altri edifici giudiziari della stessa città non comporta nuove o maggiori spese in quanto verrebbe utilizzato personale statale già in servizio, l'onere derivante dal provvedimento è quantificato nei seguenti termini:

a) per il 1993, lire 1 miliardo sulla base delle seguenti voci di spesa:

	<i>(in milioni di lire)</i>
Costi attrezzature mobili e ponteggi	100 milioni
Costi elevatori e semoventi	100 milioni
Costi personale specializzato per l'impiantistica infrastrutturale	50 milioni
Costi messa in opera delle infrastrutture e dei collegamenti funzionali	200 milioni
Costi opere edili conseguenti alla messa in opera delle infrastrutture	50 milioni
Costo allestimento uffici	250 milioni
Costi antincendio, sanitari, guardiania, pulizia ed energetici	250 milioni
TOTALE ...	<u>1.000 milioni</u>

b) per gli anni successivi, il previsto importo di lire 8 miliardi annui consentirà di fronteggiare le esigenze minime connesse alla gestione e manutenzione degli edifici giudiziari in questione, assumendo come termine di riferimento l'importo che di fatto viene attualmente corrisposto in favore del comune di Napoli per le esigenze della specie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città.

2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli.

3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.

Articolo 2.

1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, nominato dal Ministro di grazia e giustizia. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

2. La dotazione organica dell'ufficio speciale è costituita da 16 unità del ruolo amministrativo e da 14 unità del ruolo tecnico, scelte, rispettivamente, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia, nonché del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando. Alla destinazione presso l'ufficio provvedono, rispettivamente, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici. L'assegnazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia istituisce una commissione consultiva per le attività inerenti la gestione degli uffici giudiziari di Napoli, senza oneri a carico dello Stato. I componenti la commissione non hanno diritto a compenso.

Articolo 3.

1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a mezzo di contratti con terzi, a decorrere:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il complesso edilizio costituente il nuovo palazzo di giustizia sito nel centro direzionale della città di Napoli e per l'edificio destinato a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale, anch'esso sito nel centro direzionale;

b) dal 1° gennaio 1994, per tutti gli altri edifici e locali ospitanti uffici giudiziari della città di Napoli.

2. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia per lo svolgimento delle attività previste nell'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

Articolo 4.

1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel

centro direzionale della città di Napoli, nonchè per fronteggiare le più impellenti esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1 miliardo per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero e, quanto a lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto sul capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - SPAVENTA - BARUCCI
- MERLONI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO